

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. n. 431/1998 e succ. mod. ed int., concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTA la L.R. 7 marzo 2003, n. 6 e succ. mod. ed int., ed in particolare gli artt. 6 e 7, in materia di sostegno alle locazioni a favore di soggetti non abbienti, volta a ridurre la spesa sostenuta dagli inquilini per il canone di locazione, nonché a favore di soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione alloggi per i locatari meno abbienti;

VISTO altresì l'art. 12, comma 1-nonies della predetta L.R. n. 6/2003, come introdotto dall'art. 14, comma 3 della L.R. n. 5/2012, in base al quale una quota degli stanziamenti complessivi non inferiore al 5% è riservata ai richiedenti i contributi di età inferiore ai 35 anni;

VISTO il D.P.Reg. n. 0149/Pres. 27 maggio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 6/2003;

DATO ATTO che il predetto D.P.Reg. n. 0149/Pres e succ. mod. ed int.:

- all'art. 6, comma 1 prevede che i Comuni emanino appositi bandi per l'accesso ai contributi a sostegno delle locazioni;
- all'art. 6, comma 2, prevede che, in caso il contributo assegnato dalla Regione risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune può ripartire le risorse seguendo l'ordine della graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse assegnate oppure ridurre proporzionalmente il contributo assegnato a tutti i richiedenti;
- all'art. 8 contempla la possibilità che i Comuni possano intervenire con fondi propri;
- all'art. 3, comma 2, stabilisce che i Comuni, per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, preventivamente individuati dai Comuni medesimi, possano innalzare del 10% i limiti di reddito per l'accesso ai contributi o, in alternativa, aumentare del 25% i contributi già concessi;
- all'art. 3, comma 4 prevede la possibilità, per i Comuni, di concedere ai nuclei familiari con ISE pari a zero un contributo pari all'intero canone di locazione, comunque nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo;

RITENUTO pertanto di procedere alla fissazione dei criteri, nell'ambito delle possibilità offerte dal Decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres. e succ. mod. ed int., da recepire nel bando comunale da predisporre a cura degli uffici comunali competenti;

RITENUTO, in particolare, di individuare le situazioni di particolare debolezza sociale o economica, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2 del D.P.Reg. n. 0149/Pres. e succ. mod. ed int., in tutte quelle elencate dall'art. 7, comma 1 della L.R. n. 6/2003, come specificate dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres. e succ. mod. ed int.;

RITENUTO, altresì, nel caso in cui il contributo assegnato dalla Regione risulti quantitativamente inferiore all'importo totale necessario per soddisfare il fabbisogno richiesto dal Comune, di assegnare a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto;

RITENUTO infine di optare, relativamente ai nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, per l'innalzamento del 10% della soglia di reddito per l'accesso ai contributi, in quanto tale scelta consente un ampliamento della cerchia dei soggetti che possono beneficiare dei contributi in parola;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n.

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto sopra esposto;
2. Di destinare in via esclusiva ai richiedenti di età inferiore a 35 anni, la quota del 5% (cinque per cento) degli stanziamenti complessivi (art. 12, comma 1-nonies della L.R. n. 6/2003);
- 3. Di non intervenire ad incrementare con fondi propri il fondo per l'accesso al sostegno alle locazioni;**
4. Di scegliere, nell'ambito dell'alternativa offerta dall'art. 3, comma 2, del D.P.Reg. n. 0149/Pres., e per le ragioni in premessa esposte, l'innalzamento del 10% (dieci per cento) della soglia di reddito per l'accesso ai contributi in parola;
5. Di assegnare a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto, nel caso in cui il trasferimento regionale risulti quantitativamente inferiore all'importo totale necessario per soddisfare il fabbisogno richiesto dal Comune;
6. Di precisare che per "nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica", si intendono tutti quelli rientranti nelle fattispecie indicate nell'art. 7, comma 1 della L.R. n. 6/2003 e succ. mod. ed int., come specificate dall'art. 4 del D.P.Reg. n. 0149/Pres./2005 e succ. mod. ed int.;
- 7. Di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.Reg. n. 0149/Pres./2005 e succ. mod. ed int che ai nuclei familiari aventi un I.S.E. pari a zero, sarà concesso un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno, nei limiti degli importi previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.Reg. n. 0149/Pres./2005 e succ. mod. ed int.**

Unanime per distinta e palese votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art.17, co.12, della L.R. 17/2004.

